

CAPITOLO 3

ARTICOLO 1 -	OGGETTO
ARTICOLO 2 -	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 3 -	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
ARTICOLO 4 -	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 5 -	BASE IMPONIBILE
ARTICOLO 6 -	SERVIZI INDIVISIBILI
ARTICOLO 7 -	ALIQUOTE
ARTICOLO 8 -	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ARTICOLO 9 -	DICHIARAZIONI
ARTICOLO 10 -	VERSAMENTI
ARTICOLO 11 -	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ARTICOLO 12 -	ACCERTAMENTO
ARTICOLO 13 -	ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
ARTICOLO 14 -	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 15 -	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e così pure i fabbricati rurali, così come definiti ai fini dell'IMU.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata nel 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 11 e 13 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o in ristrutturazione ai sensi del DPR 380/2001 e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 9 del capitolo secondo (regolamento componente IMU) del presente regolamento
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
5. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo riferimento i fabbricati similari.
Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio, positivo o negativo con riferimento ai 5 anni precedenti alla data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio di attività di accertamento.

ART. 6 Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti¹:
 - a) Servizio di manutenzione stradale e dell' illuminazione pubblica;
 - b) servizi socio assistenziali
 - c) servizi di manutenzione del patrimonio comunale
 - d) pubblica sicurezza e vigilanza

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art.7 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

¹ Trattasi di elencazione meramente indicativa e non esaustiva. I comuni possono scegliere, nell'ambito della propria autonomia, i servizi da finanziare con la TASI, con l'avvertenza che dovranno essere esclusi tutti i servizi per i quali è prevista una contribuzione dell'utenza.

3. Nella determinazione delle aliquote dovrà essere rispettato il vincolo previsto dal comma 677 art.1 della legge 147/2013 e s.m.i. . Qualora siano stabilite modificazioni normative al predetto comma della legge 147/2013 e s.m.i. il Consiglio Comunale nella deliberazione di fissazione delle aliquote terrà conto delle nuove disposizioni normative di riferimento .

ART. 8

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengano modificazioni o disposizioni che comunque vadano ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI il Consiglio comunale , nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento

ART. 9

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il mese di giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il mese di dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a Euro 2,00.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 11

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente tempo per tempo. **Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.**
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a **euro 12,00.**

ART. 12 ACCERTAMENTO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 694 della Legge n. 147/2013 per i fabbricati catastale si assumono i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento:
in assenza di un contratto di affitto, comodato ecc, ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare del diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare attraverso idonea documentazione il mancato utilizzo dell'immobile indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore e relativo titolo giuridico.

ART. 13 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale o dell'Unione in base alle funzioni attribuite viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla

costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 13
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 euro., con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 15
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Sommario

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	28
<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	
<u>Art. 4 - Presupposti del tributo</u>	30
<u>Art. 5 - Determinazione della tariffa</u>	31
<u>Art. 6 - Modalità di computo delle superfici</u>	31
 <u>CAPO II - UTENZE DOMESTICHE</u>	32
<u>Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile</u>	32
 <u>CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE</u>	33
<u>Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile</u>	33
<u>Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali</u>	33
 <u>CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI</u>	34
<u>Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</u>	34
<u>Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati</u>	35
<u>Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci</u>	36
 <u>CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI</u>	37
<u>Art.13 - Riduzioni tariffarie</u>	37
<u>Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa</u>	38
 <u>CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI</u>	39
<u>Art. 15 - Riscossione</u>	39
<u>Art. 16 - Funzionario responsabile</u>	39
<u>Art. 17- Controlli</u>	39
<u>Art. 18 - Accertamenti</u>	40
<u>Art. 19 - Riscossione coattiva</u>	41
<u>Art. 20 - Contenzioso</u>	41
<u>Art. 21 - Sanzioni e interessi</u>	41
<u>Art. 22 - Rimborsi</u>	41
 <u>CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	42
<u>Art. 23 - Norme finali</u>	42
Art. 24 Clausola di adeguamento	
<u>Art. 25 - Entrata in vigore</u>	42
 <u>ALLEGATO 1</u>	43
<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	43
 <u>ALLEGATO 2</u>	45
<u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>	45

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale IUC prevista dai commi dal 639 al 705 della legge 147/2013 (legge di stabilità) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della legge 147/2013
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per e radicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art.4 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Guarene sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Il tributo è dovuto da coloro che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è assolto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Gli Uffici comunali possono richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verifica una delle condizioni di cui al comma 2.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 6 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, è individuata secondo le disposizioni normative vigenti. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile la superficie richiamata dalla normativa è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa di smaltimento rifiuti; gli uffici comunali competenti possono richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è considerata quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; gli uffici comunali, possono tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "*utenza domestica*" si intende il **soggetto possessore o detentore** locali adibiti esclusivamente a civile abitazione, pertinenze comprese.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Guarene, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le civili abitazioni non occupate da nuclei familiari residenti presso il comune di Guarene è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11 ovvero il numero già in possesso degli Uffici. In caso di mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di una persona fatta salva l'autocertificazione da parte del soggetto e l'accertamento da parte degli uffici comunali che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie

occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenze non domestiche" si intendono i soggetti occupanti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono di regola classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 12 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali è disciplinato in conformità con la normativa vigente.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo **TARI**, devono presentare apposita dichiarazione all'ufficio comunale competente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- A) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- B) il Codice Fiscale;
- C) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- D) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- E) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- F) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- G) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- H) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- I) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- J) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- K) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- L) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- M) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- N) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- O) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- P) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- Q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dagli uffici comunali competenti ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

4. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il termine di cui al primo comma.

5. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata agli uffici comunali competenti entro il termine di cui al primo comma. In caso di mancata comunicazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.
6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
9. Gli uffici comunali rilasciano, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta o fax o e-mail, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, ovvero nel giorno del suo ricevimento.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
11. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, gli Uffici comunali emettono avviso di accertamento nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non danno origine a produzione di rifiuti o che comportano la produzione di soli rifiuti speciali, nonché per quelle che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi non è dovuto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'incaricato della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. Qualora venga attivato il servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature a domanda individuale il Consiglio, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ha la facoltà di applicare una maggiorazione percentuale alla tariffa in capo ai soggetti serviti.
2. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della cosiddetta "frazione umida" può essere istituita contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere agli uffici comunali competenti, i quali provvederanno ad istituire un apposito Albo Comunale dei Compostatori.
3. Contestualmente all'approvazione la tariffa è ridotta fino ad un massimo del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Il tributo per le utenze non domestiche può essere ridotto a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
5. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
6. La riduzione fruibile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e quanto teoricamente producibile in base al coefficiente KD di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora tale proporzione superi il 100% il tributo non è dovuto.
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Per l'anno 2014 la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
8. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
10. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) soggetti che hanno compiuto il 65esimo anno di età e versano nella condizione di unico occupante con ISEE inferiore a 6.500 Euro/anno: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) utenze domestiche che versano nella condizione di cinque ovvero più di cinque componenti con ISEE inferiore a 10.000 Euro/anno: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE—ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 15 - Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal nel rispetto della normativa vigente nonché delle eventuali Convenzioni in atto.
2. Il tributo TARI , in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 2 rate, scadenti nei mesi di settembre e dicembre mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 15 giorni prima delle scadenze e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a **€ 12,00 (dodici/00) salvo quanto previsto al comma 7.** La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.
9. E' ammessa, da parte del contribuente, la regolarizzazione della dichiarazione e del versamento del tributo con ravvedimento operoso nei termini e con le modalità di cui all'art. 13 D.lgs. 427/97

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 17- Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) l'utilizzo di atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 18 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 20 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 22 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Norme finali

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE in CATEGORIE

Categoria 1 Nucleo familiare con 1 componente

Categoria 2 Nucleo familiare con 2 componenti

Categoria 3 Nucleo familiare con 3 componenti

Categoria 4 Nucleo familiare con 4 componenti

Categoria 5 Nucleo familiare con 5 componenti

Categoria 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

B – CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QU_{Fdom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QU_{Fdom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QU_{Fdom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

I valori di tali coefficienti sono riportati nella seguente tabella 1A

Tabella 1A

Numero componenti del nucleo familiare	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 e più	1,30

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QU_{Vdom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QU_{Vdom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il

coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1B

Tabella 1B

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE

Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Categoria 2 Campeggi, distributori carburanti

Categoria 3 Stabilimenti balneari

Categoria 4 Esposizioni, autosaloni

Categoria 5 Alberghi con ristorante

Categoria 6 Alberghi senza ristorante

Categoria 7 Case di cura e riposo

Categoria 8 Uffici, agenzie, studi professionali

Categoria 9 Banche ed istituti di credito

Categoria 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Categoria 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze

Categoria 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

Categoria 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Categoria 14 Attività industriali con capannoni di produzione

Categoria 15 Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Categoria 17 Bar, caffè, pasticceria

Categoria 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Categoria 19 Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 21 Discoteche, night club

Categoria 22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$Tf_{ndom}(ap, Sap) = QU_{Fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QU_{Fndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

Tf_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QU_{Fndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, , sono riportati nella tabella 2°

Tabella 2°

	categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3 2	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,6 7	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,3 8	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,3 0	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,0 7	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,8 0	0,91
7	Case di cura e riposo	0,9 5	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0 0	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,5 5	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8 7	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0 7	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,7 2	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9 2	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4 3	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5 5	1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,8 4	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,6 4	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,7 6	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5 4	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,0 6	10,44
21	Discoteche, night club	1,0	1,64

		4	
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5 1	0,60

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, Sap) = (C_{Undom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{Undom} = \frac{CV_{Tndom}}{QTOT_{ndom}}$$

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 2B sono riportati, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 2B

	categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,9 3
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,4 5
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,8 8
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,4 7
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,5 5
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,4 1
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6 0
21	Discoteche, night club	8,56	13,4 5
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90